

La Sezione dell'agricoltura

in seguito al ritrovamento nelle trappole a feromoni installate in campi di mais in tutto il Cantone Ticino di adulti di *Diabrotica virgifera*, un coleottero di origine americana incluso nella lista degli organismi particolarmente nocivi in tutti i Paesi europei (organismo di quarantena);

vista la particolare pericolosità delle sue larve nell'America settentrionale e in alcune zone d'Europa tra le quali la Lombardia, che attaccano le radici del mais distruggendo interi raccolti e quindi la necessità di applicare misure di lotta atte a tenere sotto controllo il fitofago;

richiamata:

- l'Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) del 28 febbraio 2001, nella quale il fitofago in esame figura nell'allegato 1, parte A degli organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- la Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002;
- il Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003;

sentito il parere del Servizio fitosanitario federale, della Stazione federale di ricerche per la produzione vegetale di Changins, del Centro di Cadenazzo e delle Cerchie interessate;

su proposta del Servizio fitosanitario;

DECIDE:

1. Per il 2005 vige il divieto di coltivare mais sulle superfici già interessate dalla stessa coltura nel corso dell'annata 2004 (divieto di ristoppio), in tutto il Cantone Ticino.
Tale misura è valida anche per le seconde colture di mais e per le piccole parcelle di mais da polenta.
2. Durante il 2005 esiste l'obbligo di estirpare eventuali ricacci di colture di mais precedenti che crescono in altre colture.
3. Ai Comuni del Cantone è dato l'obbligo di censire tutte le superfici coltivate a mais nel 2004 e di segnalare eventuali casi di ristoppio nel 2005 alla Sezione dell'agricoltura, entro il 15 di giugno 2005.
4. La Sezione dell'agricoltura può fare eccezioni al divieto di ristoppio ed autorizzare il Centro federale di ricerche agronomiche di Cadenazzo ad utilizzare alcune parcelle di mais a scopo sperimentale.

5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino. L' eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

6. Intimazione:

a tutti i coltivatori di mais del Canton Ticino per il tramite di pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino;

a tutti i Municipi del Cantone.

7. Comunicazione:

Divisione dell' economia, Residenza

Servizio fitosanitario, Residenza

Servizio fitosanitario federale, 3000 Berna

Dogana Svizzera, Direzione di circondario, via Pioda 10, Lugano

PER LA SEZIONE DELL'AGRICOLTURA

Il Capo-Sezione: ing. G. De Giorgi